

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COMASTRI, MERIGGI, DE TOFFOL,
MARGHERITI e CASCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1985

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, recante disposizioni in merito alla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina

ONOREVOLI SENATORI. — L'allevamento dei selvatici a scopo alimentare sta diventando oggi una interessante ed importante realtà su tutto il territorio nazionale e specialmente nelle zone interne e marginali. Particolare attenzione da parte degli allevatori è rivolta all'allevamento di ungulati ed in special modo di daini e ciaghiali. Tale attività può consentire di rendere produttive vaste aree del nostro Paese che oggi tendono sempre più ad essere abbandonate a causa della scarsa redditività derivante da attività agricole e zootecniche di carattere tradizionale. Purtroppo tale attività è seriamente ostacolata da quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, che reca norme per la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina.

Tale decreto è del 1972, quando certamente non si poteva prevedere la necessità

di regolamentare l'immissione in commercio di carni di ungulati selvatici provenienti da allevamento, e le sue norme oggi ostacolano seriamente questa attività. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 967 del 1972 infatti impone che i selvatici debbano giungere ai macelli vivi e corredati di certificazione igienico-sanitaria rilasciata *ante mortem*. Tali tipi di animali non sono comunque, come facilmente si può comprendere, catturabili vivi se non a prezzo di elevati costi di manodopera. Parimenti è estremamente pericoloso condurre vivi ai mattatoi tali animali stante la loro natura sostanzialmente selvaggia. Il trasporto non facile di questi animali vivi li sottopone a *stress* di tale entità da modificare le caratteristiche organolettiche delle carni sino a renderle incommestibili. La difficoltà della cattura di tali selvatici vivi, vista l'orografia dei territori ove essi vivono, rende altresì necessario autorizzare il loro abbattimento median-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te l'uso di armi da fuoco, naturalmente tenendo conto di particolari accorgimenti volti a garantire quanto disposto dalla legge n. 968 del 1977.

L'esperienza fatta dalla regione Umbria, che ha consentito l'uso delle armi da fuoco per l'abbattimento di tali selvatici allevati a scopo alimentare, ha chiaramente dimostrato (come è emerso dal convegno del 15 febbraio 1985 tenutosi a Torgiano, che affrontava appunto questi problemi) che questo è il sistema migliore sia per diminuire i costi di prelievo (nei quali vanno

ricompresi anche i danni che inevitabilmente comportano le catture, specialmente se frequenti) sia per mantenere inalterate le qualità delle carni evitandone il cambiamento delle caratteristiche organolettiche.

Trattandosi comunque di argomento estremamente delicato dal punto di vista igienico-sanitario, si è ritenuto opportuno stabilire che le carcasse di tali animali, prima di essere poste in commercio, abbiano il nulla osta da parte della competente autorità sanitaria veterinaria.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7 non si applicano alle carni fresche di volatili e di conigli allevati cedute direttamente, in casi isolati, dal produttore al consumatore finale.

Gli ungulati allevati a scopo alimentare possono essere abbattuti nell'ambito dell'azienda, anche con l'uso di armi da fuoco. Le carcasse di tali animali, previa eviscerazione e dissanguamento, devono essere avviate a visita sanitaria effettuata dall'autorità veterinaria competente per territorio, che rilascerà il nulla osta per la vendita delle carni a scopo alimentare ».